aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0094382
del 24/02/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Classif./Fascic.2025/13.17.1/40-35

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
SEDE

OGGETTO: **S1067** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP).
Proponente: Magra Asfalti s.r.l. – Arcola (SP).
Condivisione integrazioni volontarie. *Riscontro.*

La presente è in riscontro alla Vs nota prot. n. 2026-041115 del 27/01/2026 e, presa visione delle integrazioni pervenute in riscontro a quanto richiesto dal settore scrivente con nota prot. n. 2026-000468 del 2/1/2026, nonché delle osservazioni rese disponibili sul sito regionale, si formula il seguente contributo.

Si prende atto di quanto riportato nelle due relazioni geologiche presentate quali integrazioni, ovvero gli elaborati *02_Relazione_Geologica_Integrativa 2026* e *03. Relazione_Geologica_Integrata_anno 2021*, in aggiunta a quanto già rappresentato e descritto nella documentazione resa disponibile.

Si prende atto altresì che, a fronte delle misure mitigative prospettate e, più in generale, di quanto descritto negli elaborati presentati già nel corso della conferenza di servizi, in capo al Comune di Arcola, e risalente al 2021, di approvazione del progetto relativo al trasferimento dell'attività, era stato ritenuto sufficiente quanto dichiarato dall'allora proponente, anche per ciò che riguarda il rischio di contaminazione dell'acquifero.

Rispetto al progetto dell'epoca e oggetto della citata conferenza del 2021, il proponente ha previsto ulteriori miglioramenti all'impianto, come descritti nella documentazione presentata nel corso del presente procedimento e come anche elencati nella precedente nota dello scrivente settore prot. n. 2026-000468 del 2/1/2026.

Si prende atto, inoltre, che l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), con nota prot. n. 0033088/2025 del 19/11/2025, rappresenta che la procedura di delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ai sensi dell'art. 94, comma 4, del D.lgs. 152/2006 non risulta ancora conclusa e, contestualmente, richiama in via generale la disciplina del medesimo art. 94, applicando, nelle more dell'individuazione regionale delle zone di rispetto, la previsione suppletiva di cui al comma 6 (raggio di 200 m), rilevando che l'attività risulta esterna a tale perimetro e concludendo, nei limiti di quanto esposto, con parere positivo. Si evidenzia tuttavia che l'individuazione delle zone di rispetto mediante isocrone, con eventuale articolazione in zona ristretta e allargata, consente una valutazione più puntuale della compatibilità con le aree di salvaguardia e con i relativi divieti rispetto al criterio transitorio dei 200 m, in quanto costituisce parte integrante del procedimento di cui all'art. 94, e richiede l'impulso e la formalizzazione della proposta da parte dell'EGA, quale presupposto necessario per la successiva determinazione regionale.

Le relazioni geologiche disponibili inquadrano l'area di intervento come parte della piana alluvionale del Fiume Magra, con presenza di riporti superficiali e livelli ghiaioso sabbiosi a permeabilità medio alta, e con falda presente negli strati alluvionali, configurazione che, in via generale, rende il sistema potenzialmente vulnerabile ad apporti contaminanti in caso di infiltrazione non controllata.

In tale contesto assume rilievo che l'assetto gestionale prospettato dal proponente risulta aggiornato e complessivamente migliorativo rispetto alle soluzioni originariamente previste nel 2021, poiché il progetto in esame prevede l'impermeabilizzazione delle aree operative e la conseguente eliminazione dello smaltimento delle acque meteoriche nel suolo mediante trincee drenanti, sostituendolo con un sistema dedicato di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia (dissabbiatore e disoleatore), con separazione delle acque di seconda pioggia e recapito finale nel Torrente Arcola.

La documentazione integrativa 2026 esplicita inoltre presidi di contenimento per eventi accidentali (chiusure, filtri a coalescenza e possibilità di isolamento del sistema, con capacità di contenimento indicata in circa 40 m^3), che risultano coerenti con la necessità, propria di un contesto alluvionale permeabile, di minimizzare la probabilità di contatto tra potenziali contaminanti e sottosuolo.

Si prende infine atto che le osservazioni formulate dalla SAT, pervenute durante la fase pubblica del procedimento, insistono principalmente sulla delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006 e sulla presenza del Torrente Arcola quale potenziale elemento di rischio per il campo pozzi.

Con specifico riferimento ai divieti e alle limitazioni d'uso, richiamati da SAT in relazione alla zona di rispetto, si evidenzia che le misure di tutela di cui all'art. 94, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e degli art.21 e 22 delle Norme di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (DCR 11/2016) presuppongono la delimitazione della zona di rispetto, eventualmente articolata in ristretta e allargata, attività che, allo stato, l'Ente di Governo dell'Ambito dichiara non conclusa. Nelle more dell'individuazione regionale della zona di rispetto su proposta dell'EGA, trova applicazione la previsione suppletiva di cui all'art. 94, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e dell'Art.21 comma 5 lettera a) delle Norme di attuazione del PTA, che individua, per i pozzi, un perimetro di 200 m di raggio dal punto di captazione. In tale quadro, la documentazione agli atti e la verifica cartografica confermano che l'area di progetto risulta esterna al suddetto raggio, attestandosi a una distanza dell'ordine di circa 400 m dai pozzi SAT, con conseguente insussistenza, allo stato, di una interferenza diretta con la fascia di salvaguardia definita ex lege.

Ne consegue che il presente contributo si fonda sul dato normativo vigente e sullo stato procedimentale effettivo: l'assenza, ad oggi, della perimetrazione delle zone di rispetto mediante isocrone non consente di sovrapporre automaticamente al procedimento di screening VIA un regime vincolistico non

ancora formalizzato, restando ferma la necessità che l'EGA concluda la proposta di delimitazione da sottoporre all'approvazione regionale. Contestualmente, si valorizza che l'assetto progettuale risulta, per il comparto acque, più cautelativo rispetto alle ipotesi originarie, in quanto sono state realizzate impermeabilizzazioni diffuse delle aree operative e un sistema di raccolta, separazione e trattamento delle acque meteoriche, con presidi gestionali per le emergenze e per la prevenzione di sversamenti accidentali.

Resta tuttavia meritevole di specifica considerazione, in chiave di massima precauzione e proporzionalità della misura, il profilo sollevato da SAT relativo al Torrente Arcola, prospettato quale elemento di possibile rischio "cumulativo" e di trasporto verso valle, in ragione della prossimità al campo pozzi e della presenza di ulteriori pressioni lungo l'asta del corso d'acqua. In tale ottica, pur rilevando che l'impianto prevede presidi strutturali e gestionali finalizzati a minimizzare la probabilità di rilascio e la mobilità di eventuali contaminanti, si ritiene opportuno subordinare l'assentibilità dell'incremento di potenzialità, per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche, a una prescrizione rafforzativa: Le acque di prima pioggia, dopo idoneo trattamento, dovranno essere recapitate in pubblica fognatura, ove tecnicamente possibile e previo assenso del gestore del servizio, in modo da escludere, per quanto ragionevolmente praticabile, ogni incremento di carico sul Torrente Arcola e ridurre al minimo il rischio di trasporto verso il campo pozzi, anche in scenari incidentali o di concomitanza con eventi idrologici significativi.

Ciò premesso, si puntualizza che il presente contributo è reso esclusivamente per quanto di competenza in ordine alla valutazione degli impatti potenzialmente significativi e negativi sulla risorsa idrica nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, e non costituisce né può costituire accertamento sostitutivo della conformità dell'intervento all'assetto definitivo delle aree di salvaguardia e ai correlati divieti e prescrizioni. Tale verifica potrà essere svolta compiutamente solo a conclusione del procedimento di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006, a seguito della formalizzazione, da parte dell'EGA, della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia e della successiva approvazione regionale.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Ilaria Fasce)

REGIONE LIGURIA
Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 24-02-2026 12:51:49
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

AP/ap-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it